II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 41/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2013

recante modifica del regolamento (CEE) n. 441/91 relativo alla classificazione di talune merci nei codici NC 1704 10 19, 1704 10 99 e 9502 10 10 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1287/83

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Conformemente al regolamento (CEE) n. 441/91, del 25 febbraio 1991, relativo alla classificazione di talune merci dei codici NC 1704 10 19, 1704 10 99 e 9502 10 10 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1287/83 [2] le bambole di plastica il cui busto di materia plastica trasparente è riempito con caramelle contenenti saccarosio sono classificate ai codici NC 1704 10 19 e 1704 10 99 per quanto riguarda le paste che e al codice NC 9502 10 10 per quanto riguarda le bambole. A seguito dell'introduzione della nota 4 del capitolo 95 della nomenclatura combinata a decorrere dal 1º gennaio 2007, tali voci devono essere globalmente classificate come combinazioni aventi il carattere essenziale di giocattolo con il codice NC 9503 00 21.

(3) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 441/91.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella riportata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 441/91 è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
[2] GU L 52 del 27.2.1991, pag. 9.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Bambola di materia plastica provvista di membra articolate, dell'altezza di 140 mm, il cui busto di materia plastica trasparente è riempito di circa 10 gr di caramelle contenenti saccarosio che possono essere estratte da un'apertura posta sotto la fibbia della cintura della bambola.	9503 00 21	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 4 del capitolo 95 e del testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 21. Questi articoli non possono essere considerati «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto» ai sensi della regola generale 3 b), poiché non sono condizionati in modo da rispondere a un'esigenza specifica o svolgere un'attività specifica. Essi non sono legati tra loro e non sono destinati ad essere utilizzati insieme o congiuntamente l'uno all'altro (le caramelle sono prodotti di consumo, mentre con la bambola si può giocare). La bambola è un articolo della voce 9503 combinato con le caramelle della voce 1704 e la combinazione ha il carattere essenziale di un giocattolo (si vedano anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla nota 4 del capitolo 95). Questo articolo deve pertanto essere classificato con il codice NC 9503 00 21 come bambole.